

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
VALENTINO PONTELLO IMPRESA SOCIALE
MAJANO (UD)**

Articolo 1 - Costituzione e durata

È costituita una Fondazione denominata

"Valentino Pontello Impresa Sociale".

In tutti gli atti e in tutta la corrispondenza la Fondazione utilizzerà accanto al nome la locuzione "Impresa Sociale".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione risponde ai principi ed ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 112/2017 e non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

Articolo 2 - Sede, delegazioni e uffici

La Fondazione ha sede legale in Majano (UD). La Fondazione con delibera del Consiglio di Indirizzo, potrà trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie o unità operative nell'ambito del territorio regionale; delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero al fine di svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'organizzazione stessa.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, integrazione, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap psichico, sensoriale e di altre patologie invalidanti, con preferenza nei riguardi dei soggetti residenti nel territorio della Comunità Collinare, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto non distribuirà, nemmeno in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La Fondazione si pone lo scopo di:

- a) assistere e sostenere le famiglie con soggetti disabili nelle varie problematiche, quali, ad esempio, quelle relative all'assistenza sociale, socio-sanitaria, alla tutela dei diritti civili;
- b) seguire ed assistere i soggetti disabili in tutto il loro percorso di vita fornendo tutti i servizi indispensabili a soddisfare i loro problemi, ivi compresi i servizi residenziali, quelli riabilitativi e socio occupazionali garantendo inoltre agli stessi soggetti la tutela dei loro diritti e ciò anche per favorirne lo sviluppo, l'integrazione e la qualità della vita;
- c) promuovere la cultura dell'accoglienza e della disponibilità verso i disabili aiutandoli ad acquisire una propria autonomia personale e contrastandone l'emarginazione nonché svolgere ogni altra attività utile a garantire ai soggetti disabili una situazione di vita ottimale in un ambiente aperto alle loro problematiche.

L'autogestione e la condivisione dei valori della vita comunitaria costituiscono la caratteristica primaria dell'azione della comunità. La Fondazione è assolutamente indipendente da legami con movimenti o partiti politici ed ai suoi membri assicura la più ampia libertà ideologica. La Fondazione si ispira alla matrice cristiana e ai principi della società civile.

Articolo 4 - Azioni istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione esercita in via stabile e principale le seguenti attività, anche d'impresa, di interesse generale per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di soggetti svantaggiati come identificati dalle vigenti leggi comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento a disabili fisici, psichici e sensoriali:

- 1) promuovere, organizzare e gestire strutture residenziali, centri di assistenza diurna, comunità alloggio, centri vacanze, centri socio-occupazionali, case famiglia e comunità a carattere familiare ivi compresi i servizi ricettivi nonché di mensa e somministrazione;
- 2) promuovere, organizzare e gestire servizi nel campo infermieristico, della cura della persona, delle terapie occupazionali, creative e ricreative in genere, ludiche, motorie e simili;
- 3) promuovere, organizzare e gestire servizi socio assistenziali in generale non residenziali, anche a distanza mediante idonei strumenti e dispositivi telematici;
- 4) promuovere, organizzare e gestire interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 328/2000 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992, e successive modificazioni, e di cui alla L. 112/2016, e successive modificazioni;
- 5) erogare prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- 6) promuovere, organizzare e gestire attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 7) promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'assistenza sociale ai disabili;
- 8) promuovere, organizzare e gestire attività formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- 9) promuovere, organizzare e gestire attività di turismo sociale;
- 10) promuovere, organizzare e gestire attività di alloggio sociale, ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 11) promuovere, organizzare e gestire trasporti per le famiglie dei soggetti svantaggiati come sopra identificati che ne facciano richiesta.

Le attività sopra indicate, esercitate in via stabile e principale, sono connotate dall'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

A norma del terzo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017 i ricavi delle attività sociali indicate in precedenza dovranno sempre eccedere il 70% (settanta per cento) di tutti i ricavi della Fondazione. Tale condizione verrà attestata annualmente dagli amministratori nel bilancio di esercizio.

Fermo restando il limite previsto dal comma precedente, la Fondazione, in coerenza con le specifiche attività sopra evidenziate, potrà comunque sempre svolgere attività di impresa non specificamente rientranti nella definizione del citato art. 2 del D.Lgs. 112/2017 e quindi svolgere le seguenti attività integrative essenzialmente finalizzate al reperimento di fondi per la gestione delle attività principali e per il raggiungimento degli scopi istituzionali:

- a) gestione di spazi immobiliari di proprietà ed in affitto in particolare mediante concessione in uso a terzi, a titolo oneroso, di palestre, aree per attività formative, aree per eventi e manifestazioni e spazi immobiliari in genere;

- b) produzione, anche avvalendosi dell'opera dei disabili assistiti, e commercializzazione di prodotti artigianali e manufatti in genere;
- c) organizzazione e gestione di eventi culturali, musicali, sportivi, ricreativi e similari anche con somministrazione di alimenti e bevande ai partecipanti;
- d) gestione di attività ed esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nonché qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate ivi comprese la partecipazione a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati nonché a bandi pubblici comunali, regionali, nazionali, europei per la realizzazione di progetti inerenti i propri scopi istituzionali.

La Fondazione, ai soli fini del perseguimento delle proprie finalità proprie istituzionali, potrà inoltre:

- a) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all'art. 3 del presente statuto;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti o utilizzati;
- d) stipulare convenzioni in genere sia per quanto concerne l'assunzione dei servizi che per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private e cooperative sociali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- g) promuovere e svolgere attività sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti, provvedendo anche al monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento al "dopo di noi";
- h) svolgere comunque ogni e qualsiasi altra attività connessa ovvero idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità, anche mediante la stipula di accordi o convenzioni.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai versamenti e conferimenti iniziali in denaro e crediti effettuati dai fondatori in fase di costituzione;
- b) dai conferimenti dei Promotori di cui alla lettera B dell'art. 10 e dagli stessi a tale scopo destinati;

- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalle donazioni, elargizioni e lasciti fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata per la gestione che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite, dai proventi e dai ricavi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, nonché dalle attività accessorie, strumentali e connesse;
- b) da eventuali donazioni, elargizioni, lasciti o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e non siano costituite da beni mobili diversi dalle somme di denaro e immobili;
- c) da eventuali altri contributi diversi da quelli previsti dall'art. 5 del presente statuto attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Partecipanti e dai Promotori di cui alla lettera A dell'art. 10 e di cui alla lettera B dello stesso articolo, a tale scopo destinati.

Il fondo di gestione sarà utilizzato dalla Fondazione per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno solare.

Entro il 30 (trenta) di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio di previsione accompagnato dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile e il bilancio consuntivo accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile devono essere trasmessi al Consorzio Comunità Collinare del Friuli, membro fondatore, entro il 31 (trentuno) ottobre per quanto concerne il bilancio di previsione ed il 31 (trentuno) marzo per quanto riguarda quello consuntivo. La stessa documentazione dovrà essere messa a disposizione presso la sede in visione a favore dei Promotori di cui all'art. 10, dei Partecipanti e dei soggetti facenti parte del Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione entro gli stessi termini.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il Consiglio d'Indirizzo, unitamente al bilancio consuntivo, approva anche annualmente il bilancio sociale che deve essere depositato a norma di legge e pubblicato sul sito internet della Fondazione. Il bilancio sociale verrà redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e

delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre imprese sociali che per legge, statuto o regolamento fanno parte del medesimo progetto e a cui la Fondazione partecipi direttamente o indirettamente.

Sono inoltre vietate la:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di interventi e prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono. I lavoratori e gli utenti dei servizi gestiti dalla Fondazione hanno diritto di accesso ai bilanci dell'Ente che sono altresì pubblicati sul sito internet.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Promotori
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori

Sono Fondatori coloro che condividendo le finalità della Fondazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 10 - Promotori

A. Possono divenire Promotori, nominate dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, tutte le persone maggiorenni portatrici di handicap, con particolare preferenza a quelle residenti nel territorio della Comunità Collinare, o loro parenti, rappresentanti o soggetti obbligati al loro mantenimento, nominati tali e che si impegnano ad effettuare versamenti in denaro nelle forme, modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e nella misura dallo stesso determinata.

B. Possono inoltre divenire Promotori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che condividendo le finalità della

Fondazione, contribuiscano alla vita della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, impegnandosi a conferire patrimoni significativi almeno nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo oppure impegnandosi per un periodo pari ad almeno tre esercizi consecutivi all'alimentazione del Fondo di dotazione o del Fondo di gestione attraverso il versamento di contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme, modalità e termini stabilite dal Consiglio d'Indirizzo e nella misura dallo stesso determinata.

I soggetti che intendono diventare Promotori, secondo le categorie sopra riportate, devono presentare apposita richiesta in forma scritta secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro di importi più contenuti rispetto a quelli previsti per i Promotori, destinandoli al fondo di gestione, ovvero con un'attività, anche professionale e di volontariato qualificato di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali, nelle forme, modalità e termini stabilite dal Consiglio d'indirizzo e nella misura dallo stesso determinata.

I soggetti che intendono diventare Partecipanti, devono presentare apposita richiesta in forma scritta secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 12 - Promotori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Promotori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide l'esclusione dei Promotori di cui all'art. 10 e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e) apertura di procedure di liquidazione;
- f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Promotori di cui all'art. 10 e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del C.C., fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Indirizzo;
- b) il Consiglio di Gestione;
- c) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente vicario;
- d) il Collegio dei Promotori di cui alla lettera A dell'art. 10;
- e) il Collegio dei Promotori di cui alla lettera B dell'art. 10 e dei Partecipanti di cui all'art. 11;
- f) il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione;
- g) l'Organo di Revisione Contabile.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Per la prima volta la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione, del Presidente, del Vice Presidente vicario e il Collegio dei Revisori della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 15 - Composizione del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da undici membri. Salvo quanto previsto per le funzioni e i compiti del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente Vicario, la veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

La composizione sarà la seguente:

- a) n. 3 (tre) consiglieri sono nominati dal Collegio dei promotori di cui alla lettera A dell'art.10;
- b) n. 3 (tre) consiglieri sono nominati dal Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione di cui all'art. 22 del presente statuto, di cui uno per il Centro Diurno uno per il Centro Diurno Occupazionale e uno per la Residenza;
- c) un consigliere scelto tra i Promotori nominato ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;
- d) un consigliere scelto tra i Partecipanti nominato ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;
- e) il Presidente della PrimaCassa Credito Cooperativo FVG o suo delegato facente parte del suo Consiglio di Amministrazione o altro suo delegato;
- f) il Presidente della Comunità Collinare del Friuli o suo delegato o altro soggetto rappresentante della stessa Comunità o suo delegato. Nel caso in cui la Comunità Collinare del Friuli dovesse sciogliersi i sindaci del territorio nomineranno al loro interno un rappresentante;
- g) un consigliere scelto tra i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione su indicazione dei lavoratori stessi o, in carenza di indicazioni, per cooptazione nella prima riunione del Consiglio.

Nel caso in cui il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione, il Collegio dei Promotori di cui all'art. 10 lettera A, il Collegio dei Promotori e dei Partecipanti non comunichino in tutto o in parte i membri del Consiglio di Indirizzo di loro competenza entro 60 giorni dalla scadenza del mandato, i consiglieri a loro spettanti per il relativo triennio di carica verranno nominati dal Consiglio di Indirizzo, scegliendoli nel rispettivo Collegio di appartenenza.

Nel caso in cui un Collegio sia privo di membri ovvero non sussistano lavoratori a tempo indeterminato il Consiglio di Indirizzo sceglie a sua discrezione i membri appartenenti facenti parte degli altri Collegi.

Articolo 16 - Validità del Consiglio di Indirizzo

I membri del Consiglio d'Indirizzo di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 15 del presente Statuto restano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica salvo revoca su iniziativa dei soggetti aventi titolo alla loro nomina. Gli stessi possono essere rinominati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, che dovrà comunicare tale decisione al soggetto che lo ha designato.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

- b) approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Gestione;
- c) fissare i criteri per divenire Promotori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- d) deliberare in merito all'accettazione di lasciti, conferimenti e donazioni effettuati a favore della Fondazione durante la vita della stessa;
- e) nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario che potranno essere revocati solo per giusta causa;
- f) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- g) nominare e revocare per giusta causa i membri del Consiglio di Gestione;
- h) nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, che dirige e coordina gli uffici e il personale della Fondazione stessa. In particolare egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Indirizzo e partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, predispone il progetto del bilancio previsionale, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Indirizzo;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Nei limiti stabiliti dal precedente art. 7, è facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire un compenso a favore del Presidente, del Direttore della Fondazione e dei membri del Consiglio di Gestione per lo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 18 - Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri a mezzo lettera, fax, e-mail o telefono almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero delle presenze in Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, il quale è nominato dal Consiglio di Indirizzo anche al di fuori del proprio seno.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 19 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, degli obiettivi, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo ed ha inoltre il compito di redigere il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei termini fissati dal Consiglio di Indirizzo.

Esso è composto da cinque a sette membri, tra cui il Presidente della Fondazione, che lo presiede, di diritto, dal Vice Presidente Vicario della Fondazione e sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo; restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili.

Quando la Fondazione abbia superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, uno dei membri del Consiglio di Gestione deve essere scelto tra i lavoratori dipendenti della Fondazione su indicazione dei lavoratori stessi o, in carenza di indicazioni, per autonoma scelta del Consiglio d'Indirizzo.

I membri del Consiglio di Gestione devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a sei mesi, non devono avere interessi in contrasto con quelli della Fondazione e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito ed alle finalità propri della Fondazione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 15, il Presidente del Consiglio di Gestione, che è il Presidente della Fondazione, e il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in tale veste possono essere membri del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedono un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito, anche a mezzo mail, a tutti i Consiglieri e Revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, il Consiglio di Gestione si reputa validamente costituito quando siano presenti o rappresentati tutti i Consiglieri con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti i Consiglieri e i Revisori, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, il quale è nominato dal Consiglio di Gestione anche al di fuori del proprio seno.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad uno o ad alcuni dei suoi membri. Il Consiglio di Gestione può, inoltre, nominare apposite commissioni per lo studio e la predisposizione di iniziative utili per gli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

In caso di morte, di dimissioni o sopravvenuta incapacità o altra ipotesi di decadenza o cessazione dalla carica anche per revoca di uno o più componenti, in conformità all'art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio di Gestione provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di Revisione Contabile, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. I membri del Consiglio di Gestione così nominati restano in carica fino al prossimo Consiglio di Indirizzo. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri di gestione nominati dal Consiglio di Indirizzo, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare il Consiglio di Indirizzo perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Previa deliberazione del Consiglio di Gestione, il Presidente, può delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, nelle forme di legge, al direttore generale.

Articolo 20 - Presidente e Vice – Presidente vicario della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 21 - Collegi dei Promotori e Partecipanti

I Collegi dei Promotori di cui alla lettera d) e della lettera e) dell'art. 14 sono composti da tutti i soggetti in regola con il regolamento e nominano i membri del Consiglio d'Indirizzo di loro competenza.

Il Collegio dei promotori e dei Partecipanti di cui alla lettera e) dell'art. 14 è composto sia dai Promotori di cui alla lettera B dell'art. 10 che dai Partecipanti di cui all'art. 11. Nel caso di Promotori e Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Promotori e dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei promotori e dei partecipanti di cui alla lettera e) dell'art. 14 provvede alla nomina di un membro in rappresentanza dei due collegi.

In caso di mancanza di Promotori o Partecipanti il Collegio provvede alla nomina anche del membro del gruppo mancante.

Ai Collegi di cui alla lettera d) e) f) dell'art. 14 vengono illustrati il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Sociale. Potranno formulare pareri consultivi su richiesta degli altri organi della Fondazione e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della stessa, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio di cui alla lettera d) dell'art. 14 potrà essere chiamato dal Consiglio di gestione a svolgere una funzione di supporto alle attività dallo stesso deliberate e potrà inoltre assumere iniziative utili per la difesa della Fondazione, secondo gli indirizzi del Consiglio di Gestione.

I Collegi sono presieduti dal Presidente della Fondazione o suo delegato individuato all'interno del Consiglio di Indirizzo e dallo stesso designato. Sono convocati dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, che verrà designato da ciascun Collegio ad ogni seduta anche al di fuori del proprio seno.

Articolo 22 - Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione

Il Collegio è composto da tutti i soggetti disabili utenti della Fondazione dotati di capacità di intendere e di volere ovvero dai loro rappresentanti. Il Collegio nomina i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza in base all'art. 15 del presente Statuto.

Il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o suo delegato individuato all'interno del Consiglio di indirizzo e dallo stesso designato. Il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione o suo delegato almeno una volta l'anno in occasione dell'esame del progetto di bilancio d'esercizio.

Il Collegio formula osservazioni, istanze e proposte in merito all'attività operativa della Fondazione.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, che verrà designato dal Collegio ad ogni seduta anche al di fuori del proprio seno.

Articolo 23 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio dei Sindaci), composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, e due effettivi.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo che delibera anche sul numero dei suoi componenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, della medesima disposizione. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Quando la Fondazione abbia superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, uno dei membri deve essere scelto tra i soggetti indicati dai lavoratori dipendenti della Fondazione.

Nel caso in cui la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 23-bis – Lavoratori e volontari

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Fondazione deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione deve assicurare contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa i volontari che prestano attività di volontariato nelle attività della Fondazione nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Consiglio d'Indirizzo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista in misura pari a quella riconosciuta alla generalità dei lavoratori.

Le prestazioni di volontariato devono presentare carattere complementare e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del precedente comma quattro.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione

da adottarsi dal Consiglio di Indirizzo all'atto dello scioglimento secondo il seguente ordine di preferenza:

- alla Cooperativa sociale "Ragnatela" se ancora in possesso della qualifica di impresa sociale;
- ad altri enti del Terzo settore, aventi gli stessi scopi istituzionali della Fondazione, che abbiano sede o comunque operino nella zona della Comunità Collinare di ubicazione della Fondazione e che siano costituiti ed operanti da almeno tre anni;
- al competente fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Articolo 25 - Clausola arbitrale

Ogni controversia che possa insorgere in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente Statuto sarà deferita al giudizio di un Arbitro unico, che verrà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Udine su istanza della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via irrituale e senza formalità di procedura.

Articolo 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 ed in quanto compatibili le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 27 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

VISTO: IL PRESIDENTE